



**COMUNE DI NOCI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BARI**

**NOTA INTEGRATIVA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022**

## INDICE

### **CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE**

- 1.1 Premessa
- 1.2 Finalità e contenuti della Nota Integrativa al Bilancio di Previsione
- 1.3 Criterio generale di attribuzione dei valori contabili
- 1.4 Equilibri finanziari, principi contabili applicati al bilancio di previsione 2020/2022 e pareggio di bilancio

### **CAPITOLO 2 – ANALISI DELL'ENTRATA**

- 2.1 Criteri di valutazione dell'entrata
- 2.2 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
  - 2.2.1 Imposta sugli immobili
  - 2.2.2 Tari
  - 2.2.3 Addizionale comunale Irpef
  - 2.2.4 Altri tributi
  - 2.2.5 Fondo di solidarietà comunale
  - 2.2.6 Trasferimenti correnti
  - 2.2.7 Entrate extra tributarie
  - 2.2.8 Entrate da vendite di beni e servizi previste per il triennio 2020/2022
  - 2.2.9 Entrate derivanti dalla gestione dei beni
  - 2.2.10 Entrate derivanti da attività di controllo e repressione irregolarità gestionali
  - 2.2.11 Entrate in conto capitale
  - 2.2.12 Entrate da contributi agli investimenti
  - 2.2.13 Entrate da alienazioni patrimoniali
  - 2.2.14 Entrate da permessi da costruire
  - 2.2.15 Entrate da accensione prestiti

### **CAPITOLO 3 – ANALISI DELLA SPESA**

- 3.1 Criteri di valutazione della spesa
- 3.2 Spese correnti
  - 3.2.1 Fondo crediti dubbia esigibilità
  - 3.2.2. Fondo di riserva
  - 3.2.3 Accantonamento passività potenziali
  - 3.2.4 Altre spese soggette a limitazioni
  - 3.2.5 Spese di personale
  - 3.2.6 Entrate e spese non ripetitive
  - 3.2.7 Elenco degli interventi programmati per spese di investimenti finanziati col ricorso al debito

**CAPITOLO 4 – ANALISI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

**CAPITOLO 5 – ELENCO GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE**

**CAPITOLO 6 – ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**

**CAPITOLO 7 – PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE**

**CAPITOLO 8 - CONCLUSIONI**

## **CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE**

### **1.1 Premessa**

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011) prevede la stesura della Nota Integrativa al Bilancio di Previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio nell'ambito del processo di programmazione dell'Ente. Trattasi di un documento che ha la funzione di esplicitare i criteri e le modalità di definizione delle poste contabili e dei fondi iscritti nel bilancio medesimo, nonché tutte le informazioni utili per la dimostrazione della quantificazione delle previsioni, con riferimento ai vincoli normativi, in attuazione dei principi contabili generali e applicati. Attraverso questo documento, i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio, vengono arricchiti e completati al fine di rendere più chiara e significativa la lettura del bilancio stesso.

### **1.2 Finalità e contenuti della Nota Integrativa al Bilancio di Previsione**

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'Organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le “*disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*” (d.lgs. n. 118/2011). Si è operato secondo questi presupposti e con la diligenza tecnica richiesta e, questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli e/o relazioni previste dall'importante adempimento.

Il bilancio è stato predisposto iscrivendo tra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si renderanno disponibili nel periodo amministrativo considerato. Le componenti negative sono state invece limitate alle sole voci che comporteranno l'assunzione di impegni di spesa realmente sostenibili, in quanto finanziati dalle risorse previste. Per quanto riguarda l'importo dei singoli stanziamenti, questi sono stati dimensionati evitando la sovrastima delle entrate (rispetto del *Principio n. 9 – Prudenza*). L'approccio prudente alla politica di bilancio ha quindi creato le condizioni affinché i successivi atti di gestione possano poggiare su basi finanziarie solide. Nel predisporre questo bilancio si è operato, inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalle “*Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011*” tenendo ben presente che “*(...) le amministrazioni pubbliche (...) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (...)*” (d.lgs. n. 118/2011, articolo 3/1). In particolare:

a) la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari. Si è cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e di stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del *Principio n. 13 – Neutralità e Imparzialità*);

b) il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli “stakeholder” è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio (rispetto del *Principio n. 14 – Pubblicità*);

c) il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l’aspetto puramente formale (rispetto del *Principio n. 18 – Prevalenza della sostanza sulla forma*).

Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale considerato nel Documento di Programmazione dell’Ente (DUP), attraverso il quale gli Organi di governo, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che si intende realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento succitato.

Il bilancio persegue le seguenti finalità:

- politico-amministrativa in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli Organi di governance esercitano sull’Organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell’esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all’andamento finanziario dell’Ente.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio la nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

→ descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;

→ informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;

→ esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

### **1.3 Criterio generale di attribuzione dei valori contabili**

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato d.lgs. n. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili di seguito elencati:

- a) i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del *Principio n. 1 – Annualità*);
- b) il bilancio dell'Ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'Amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese; solo in caso di deroga espressamente prevista dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del *Principio n. 2 – Unità*);
- c) il sistema del bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa Amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi (rispetto del *Principio n. 3 – Universalità*);
- d) tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del *Principio n. 4 – Integrità*).

Gli stanziamenti del bilancio sono stati strutturati in modo da garantire un grado di “coerenza interna” tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale ed i futuri atti di gestione. Si sono così creati i presupposti affinché questi ultimi, una volta adottati dall'Ente, diventino strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Allo stesso tempo, pur in presenza di un quadro normativo di finanza locale non sufficientemente stabile e definito, si è cercato una connessione funzionale e, quindi, un adeguato grado di coerenza esterna tra le decisioni di bilancio dell'Ente e le direttive strategiche emanate degli altri livelli di governo della pubblica amministrazione, sia territoriale che nazionale (rispetto del *Principio n. 10 – Coerenza*).

Le poste contabili sono state valutate in modo tale da favorire la comparabilità dei fenomeni nel medio periodo perché l'attività istituzionale, in tutte le sue espressioni, si sviluppa in modo duraturo

nel tempo. Ne consegue che le valutazioni di bilancio, sia finanziarie che patrimoniali ed economiche, sono state adottate secondo criteri di stima che dovranno poi essere conservati, con rare eccezioni, nel corso degli anni, in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni in un orizzonte temporale sufficientemente ampio. L'eventuale cambiamento di criteri consolidati allontanerebbe l'Ente da questo obiettivo, per cui la modifica nei criteri deve avere natura eccezionale e va adeguatamente motivata (rispetto del *Principio n. 11 – Costanza*).

Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel tempo, per rendere così individuabili gli andamenti tendenziali, si è cercato di non stravolgere l'abituale modalità di rappresentazione dei fenomeni e di mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione adottati nel passato. L'eventuale cambiamento, giustificato da circostanze eccezionali per frequenza e natura, è stato messo in risalto nei singoli argomenti della presente Nota Integrativa interessati dal fenomeno. Questo approccio nasce dall'esigenza di concentrare l'attenzione su taluni fenomeni finanziari o patrimoniali che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo (rispetto del *Principio n. 12 – Comparabilità e verificabilità*).

#### **1.4 Equilibri finanziari, principi contabili applicati al bilancio di previsione 2020/2022 e pareggio di bilancio**

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti dei fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi. Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *Principio n. 15 – Equilibrio di bilancio*). Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *Principio n. 16 – Competenza finanziaria*). Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg) è stata formulata in modo da considerare che la rilevazione

contabile dei fatti di gestione dovrà analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del *Principio n. 17 – Competenza economica*). Le previsioni sui primi due esercizi finanziari sono stati quantificati, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore. Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari Settori, di competenza del Responsabile del Settore Finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili e dei riscontri eseguiti con i Responsabili dei vari Settori. Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi finanziari 2020/2022, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

→ **pareggio finanziario complessivo di competenza**, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate (comprensivo dell'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato) deve essere uguale al totale delle spese (comprehensive dell'eventuale disavanzo di amministrazione);

→ il bilancio di previsione deve garantire anche un **fondo di cassa finale non negativo**;

→ **equilibrio di parte corrente**, ossia le previsioni di competenza relative alle spese correnti (titolo I delle spese) sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (Titolo IV delle spese), con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti, al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e all'eventuale utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità (tra cui le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili);

→ **equilibrio di parte capitale**, l'equilibrio di parte capitale in termini di competenza finanziaria, è l'equilibrio tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'eventuale utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili;

→ **equilibrio delle partite finanziarie**, l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti.

Il bilancio di previsione 2020/2022 del Comune di Noci risulta conforme ai meccanismi che regolano gli equilibri finanziari degli enti locali (articolo 162, comma 6, del TUEL e articolo 40 del d.lgs. n. 118/2011) e i vincoli di finanza pubblica, ad eccezione del pareggio di bilancio che è stato abolito (per effetto del disposto di cui all'art. 1, commi 819 e ss., della legge di bilancio 2019), a decorrere dall'esercizio 2019, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale (n. 247/2017 e n. 252/2017). Sul punto occorre tener presente la pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (deliberazione n. 20 del 17.12.2019), chiamata a pronunciarsi su una questione di massima posta dalla Sezione Regionale di Controllo per il Trentino Alto Adige, con la quale ha affermato che "il comma 821 della legge n. 145/2018 non abroga l'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243/2012" generando perplessità circa l'obbligo, da parte dei singoli enti territoriali, di rispettare il pareggio di bilancio indicato dalla legge 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato ad investimenti (articolo 10, comma 3 della stessa legge n. 243/2012). Si precisa che, lo stesso pronunciamento delle Sezioni Riunite, ha espressamente richiamato le sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018 della Corte Costituzionale le quali hanno sancito per gli enti territoriali la "piena libertà di utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili, compresa la quota confluita nel Fondo Pluriennale Vincolato, senza differenziazione alcuna tra risorse proprie e debito per quanto concerne la fonte di finanziamento". La Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare n. 05/2020, afferma che la tenuta degli equilibri prescritti dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243/2012 deve essere rispettata solo a "*livello aggregato per singolo comparto delle amministrazioni territoriali*" evidenziando, altresì, che tali equilibri sono ampiamente rispettati non solo per gli scorsi esercizi ma anche per il biennio 2020/2021 sulla base di apposite stime elaborate utilizzando le informazioni contabili presenti nella banca dati BDAP. Ne deriva che, sul piano della programmazione e gestione delle risorse, il singolo Ente non ha l'obbligo

di rispettare, né in fase previsionale né a consuntivo, gli equilibri ex articolo 9 della legge n. 243/2012, dovendo invece conseguire un risultato di competenza dell'esercizio non negativo quale saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, compreso l'utilizzo degli avanzi applicabili del FPV e del debito, come indicato dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145/2018. Tale nozione di equilibrio è stata, da ultimo, declinata alla voce W1 del prospetto "Verifica equilibri" allegato al decreto 1° agosto 2019 "aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118/2011" pubblicato nella G.U. – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019.

L'eliminazione dei vincoli di bilancio così come delineati fino al 2018 e la definizione dei nuovi equilibri di certo facilita la programmazione e la gestione dell'attività finanziaria degli enti locali, in quanto elimina quelle naturali tensioni che sarebbero emerse a seguito della necessità di dover rispettare vincoli contabili a volte confliggenti tra loro. Ciò consente agli enti di potersi maggiormente concentrare sul mantenimento degli equilibri finanziari e di cassa previsti dalla contabilità armonizzata e dall'articolo 162, comma 6, del Tuel, il quale prevede che il bilancio di previsione debba chiudere:

- in pareggio finanziario complessivo, cioè con un saldo fra tutte le entrate e tutte le spese pari obbligatoriamente a zero;
- con un saldo di parte corrente in equilibrio (zero o superiore a zero), salvo l'utilizzo di entrate di parte capitale per finanziamento di spesa corrente, previa autorizzazione legislativa;
- con un saldo di parte capitale in equilibrio, anche mediante il suo finanziamento con il surplus di parte corrente.

Dal 2019 il vincolo di finanza pubblica viene a coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dalle norme sull'armonizzazione contabile (d.lgs. n. 118/11) e dal Tuel, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Il Comune di Noci, con riferimento al vincolo di finanza pubblica, come suindicato in termini di pareggio di bilancio, per gli esercizi finanziari 2020/2022 lo rispetta come di seguito riportato:

<b>Equilibrio bilancio 2020</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Risultato</b>
Corrente	10.582.967,93	10.563.967,93	19.000,00
Investimenti	4.029.195,00	5.048.195,00	(619.000,00)
Movimento di fondi	600.000,00	0,00	600.000,00
Servizi per conto terzi	3.101.306,00	3.101.306,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>18.713.468,93</b>	<b>18.713.468,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Equilibrio bilancio 2021</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Risultato</b>
Corrente	10.482.772,33	10.482.772,33	0,00
Investimenti	5.056.079,00	6.056.079,00	(1.000.000,00)

Movimento di fondi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Servizi per conto terzi	3.101.306,00	3.101.306,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>19.640.157,33</b>	<b>19.640.157,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Equilibrio bilancio 2022</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Risultato</b>
Corrente	10.482.772,33	10.482.772,33	0,00
Investimenti	5.323.811,29	6.123.811,29	(800.000,00)
Movimento di fondi	800.000,00	0,00	800.000,00
Servizi per conto terzi	3.101.306,00	3.101.306,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>19.707.889,72</b>	<b>19.707.889,72</b>	<b>0,00</b>

e rispetta anche gli ulteriori equilibri di bilancio come da prospetti:

<b>Equilibrio bilancio corrente</b>	<b>Stanzamenti 2020</b>	<b>Stanzamenti 2021</b>	<b>Stanzamenti 2022</b>
Titolo 1 entrata	9.232.854,77	9.232.854,77	9.232.854,77
Titolo 2 entrata	615.067,56	522.167,56	522.167,56
Titolo 3 entrata	735.045,60	727.750,00	727.750,00
Entrate correnti finanziano investimenti	(19.000,00)	0,00	0,00
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>10.563.967,93</b>	<b>10.482.772,33</b>	<b>10.482.772,33</b>
FPV applicato bilancio corrente	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato bilancio corr.	0,00	0,00	0,00
Entrate c/capitale finanziano spesa corrente	0,00	0,00	0,00
Prestiti finanziano spesa corrente	0,00	0,00	0,00
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>10.563.967,93</b>	<b>10.482.772,33</b>	<b>10.482.772,33</b>
Spese correnti (titolo 1)	10.494.875,95	10.437.123,64	10.437.123,64
Spese correnti assimilabili ad investimenti	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (titolo 4)	69.091,98	45.648,69	45.648,69
<b>Impieghi ordinari</b>	<b>10.563.967,93</b>	<b>10.482.772,33</b>	<b>10.482.772,33</b>
Disavanzo applicato	0,00	0,00	0,00
Spese investimento assimilabili a spese correnti	0,00	0,00	0,00
<b>Impieghi straordinari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Risultato			
Entrate bilancio corrente	10.563.967,93	10.482.772,33	10.482.772,33

Uscite bilancio corrente	10.563.967,93	10.482.772,33	10.482.772,33
<b>Avanzo (+) o Disavanzo (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Equilibrio investimenti</b>	<b>Stanziamenti 2020</b>	<b>Stanziamenti 2021</b>	<b>Stanziamenti 2022</b>
Entrate in c/capitale	5.029.195,00	6.056.079,00	6.123.811,29
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>5.029.195,00</b>	<b>6.056.079,00</b>	<b>6.123.811,29</b>
Entrate correnti che finanziano investimenti	19.000,00	0,00	0,00
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>5.048.195,00</b>	<b>6.056.079,00</b>	<b>6.123.811,29</b>
Spese in c/capitale	5.048.195,00	6.056.079,00	6.123.811,29
<b>Impieghi ordinari</b>	<b>5.048.195,00</b>	<b>6.056.079,00</b>	<b>6.123.811,29</b>
Spese attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Impieghi straordinari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>5.048.195,00</b>	<b>6.056.079,00</b>	<b>6.123.811,29</b>
Risultato			
Entrate bilancio investimenti	5.048.195,00	6.056.079,00	6.123.811,29
Uscite bilancio investimenti	5.048.195,00	6.056.079,00	6.123.811,29
<b>Avanzo (+) o Disavanzo (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPITOLO 2 – ANALISI DELL’ENTRATA

### 2.1 Criteri di valutazione dell’entrata

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari ed integrate, in casi particolari, da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e/o sopravvalutazioni delle singole poste contabili (attendibilità). Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un’analisi di tipo storico e programmatico al fine di rendere affidabili tutti i documenti predisposti (attendibilità). La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza). I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un’informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l’intelligibilità (comprensibilità). Nell’affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per

esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'Amministrazione (rispetto del *Principio n. 5 – Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*). Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del *Principio n. 8 – Congruità*).

Per le previsioni di entrata è stato adottato, in generale, un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base di riferimento le previsioni definitive dell'esercizio 2019. Sul fronte delle entrate occorre tener conto delle importanti novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 così come modificato in sede di conversione in legge) e dalla stessa legge di bilancio in materia tributaria, in particolare:

- l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la ridefinizione, sempre a decorrere dall'anno 2020, della disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), il cui presupposto resta tuttavia, analogamente alla TASI ed alla previgente IMU, il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale (salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9);
- l'istituzione, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada e comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- l'applicazione delle nuove regole dettate dall'Arera (delibera n. 443 del 31 ottobre 2019) in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

Relativamente alla nuova imposta municipale propria (IMU) – per la quale la legge di bilancio stabilisce che, per l'anno 2020, in deroga alle vigenti disposizioni di legge in merito ai termini per l'approvazione delle aliquote e regolamenti tributari, è possibile approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020 e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 2020 –, considerata la sostanziale omogeneità delle fattispecie imponibili rispetto alle

previgenti IMU e TASI, il criterio di valutazione utilizzato ai fini della previsione di entrata per il triennio 2020/2022 è quello del dato storico di queste ultime. Quanto al tributo sui rifiuti (TARI), nelle more dell'approvazione del Piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti – il cui termine per l'approvazione è stato rinviato al 30 giugno 2020 o al 31 dicembre 2020 (l'ente può approvare le tariffe della Tari adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Pef per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 possono essere ripartiti in tre anni a decorrere dal 2021) – ai fini della previsione di entrata per il triennio 2020/2022 ci si è basati, anche in questo caso, sul dato storico, tenendo presente che, una volta approvato il PEF per l'esercizio 2020 da parte del soggetto gestore e della sua validazione da parte dell'ente territorialmente competente, occorrerà procedere, con provvedimento di variazione di bilancio, all'adeguamento della relativa previsione di entrata sulla base delle risultanze del predetto PEF se approvato entro il 30 giugno 2020. Per le altre previsioni di entrata si è altresì tenuto conto della sostanziale invarianza delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali e dei servizi a domanda individuale rispetto a quelle vigenti nel 2019. Seppur non sia più vigente dall'esercizio 2019, il "blocco" all'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi (ad esclusione della TARI), l'Amministrazione comunale ha deciso – ove consentito dalla norma – di non modificare le aliquote e tariffe già in vigore.

## **2.2 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Le previsioni relative alle entrate tributarie sono state effettuate tenendo conto di quanto stabilito dal Principio contabile allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, in base al quale:

- le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico (come la TARI) sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo (punto 3.7.1);
- le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti (come l'IMU) sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto (punto 3.7.5);
- sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (punto 3.7.6).

L'evoluzione delle entrate tributarie è la seguente:

Descrizione	2018 Rendiconto	2019 Previsioni definitive	2020 Stanziamanti	2021 Stanziamanti	2022 Stanziamanti
Imposte, tasse e proventi	7.785.661,51	8.503.447,86	8.415.977,77	8.415.977,77	8.415.977,77
Fondi perequativi	718.430,74	718.422,40	816.877,00	816.877,00	816.877,00
<b>Totale</b>	<b>8.504.092,25</b>	<b>9.221.870,26</b>	<b>9.232.854,77</b>	<b>9.232.854,77</b>	<b>9.232.854,77</b>

**2.2.1 Imposta sugli immobili** - La disciplina sulla tassazione degli immobili introdotta con la legge di Stabilità 2014, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), prevedeva le seguenti componenti:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile, con esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale;

- una componente riferita ai servizi, articolata in:

- a) un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, con esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale;

- b) una tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale come sopra definita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), ed ha ridefinito la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU). Il presupposto di quest'ultima è il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale o assimilata, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. La legge, ai fini dell'imposta, definisce:

- le unità immobiliari assoggettate all'imposta, nonché le abitazioni qualificabili come principale e le relative pertinenze;

- le aree fabbricabili;

- i terreni agricoli.

Soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. I soggetti passivi

dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o incorso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'aliquota di base è così determinata:

- per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento; il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- fino all'anno 2021, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota base è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino

all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi dai precedenti l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati, è possibile aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019. Negli anni successivi è possibile solo ridurre tale maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Nelle more dell'approvazione del regolamento e delle aliquote dell'imposta in questione, considerata la sostanziale analogia in termini di aliquote e fattispecie imponibili tra le previgenti imposte (IMU e TASI) e la nuova imposta sugli immobili, la previsione inserita nel bilancio di previsione 2020/2022 è in linea con la previsione dell'esercizio 2019 dei predetti tributi. L'andamento del gettito dell'imposta sugli immobili è il seguente:

<b>Descrizione</b>	<b>2018 Rendiconto</b>	<b>2019 Previsione definitiva</b>	<b>2020 Stanziamiento</b>	<b>2021 Stanziamiento</b>	<b>2022 Stanziamiento</b>
Totale gettito lordo*	3.735.640,42	3.819.937,15	3.810.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00
Recupero gettito IMU anni precedenti	318.704,16	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Recupero gettito TASI anni precedenti	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale</b>	<b>4.054.344,58</b>	<b>4.019.937,15</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>4.110.000,00</b>

\* IMU e TASI fino al 2019, nuova IMU dal 2020

Relativamente agli stanziamenti inseriti in bilancio inerenti al recupero dell'evasione tributaria si porta a conoscenza che gli avvisi di accertamento IMU e TASI, inerenti al periodo d'imposta 2014, sono stati notificati entro il 31 dicembre 2019. È stato previsto un accantonamento a FCDE pari ad

euro 83.277,00 per il recupero da IMU ed un accantonamento ad un fondo denominato “Accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione” per ulteriori euro 71.540,00. Lo stesso dicasi per il recupero da TASI, è stato previsto un accantonamento pari ad euro 100.000,00 sul fondo denominato “Accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione” tenuto conto che non è stato possibile effettuare alcun calcolo per il FCDE non essendoci un pregresso su cui effettuare tale calcolo. Naturalmente, verranno liberate risorse da destinare a spesa di volta in volta che si procederà alle riscossioni per quanto riguarda gli stanziamenti previsti nel conto denominato “Accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione”. Si sta valutando la possibilità di procedere alla riscossione diretta tramite “ingiunzione di pagamento” al fine di conseguire una maggiore velocità di riscossione rispetto a quanto garantito da Agenzia delle Entrate – Riscossione a cui sinora l’Ente ha affidato la relativa funzione.

**2.2.2. Tari** - Il gettito TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di igiene urbana, ad esclusione del trattamento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili. La TARI è determinata per tutte le superfici, comprese le aree scoperte, in quanto suscettibili di produrre rifiuti. Il criterio della superficie calpestabile si applica, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, solo fino al momento in cui potrà essere applicato il criterio della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138; pertanto, quest’ultimo criterio non può essere considerato alternativo, ma solo aggiuntivo ai fini dell’accertamento delle superfici, ove l’Ente abbia a disposizione tali dati. Relativamente all’anno 2020, occorre tener presente che l’ARERA ha definito, con propria deliberazione n. 443 del 31.10.2019, i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, sulla base dei quali dovranno essere determinate le componenti tariffarie in base al nuovo metodo tariffario dei rifiuti. Considerati i tempi ristretti per l’applicazione dei nuovi criteri, l’art. 57-bis del decreto legge n. 124/2019, così come convertito dalla legge, ha rinviato al 30 giugno 2020 e/o 31 dicembre 2020 il termine di approvazione del Piano economico-finanziario (PEF) dei tributi e delle relative tariffe TARI. Va rilevato che l’ARERA, con la predetta delibera, ha accolto, almeno parzialmente, alcune delle principali richieste che erano state avanzate dall’ANCI ed in particolare:

- la valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti non riscossi, che per i Comuni a TARI tributo non potrà eccedere l’80% del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- la possibilità di considerare, per i Comuni a TARI tributo, l’IVA da inserire nel PEF come costo, essendo indetraibile;

- la possibilità di riconoscere nel PEF i costi della gestione post operativa e i costi di chiusura delle discariche, nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente siano insufficienti;

- la possibilità di includere nel perimetro dei servizi oggetto di copertura anche alcuni servizi accessori, a condizione che se ne dia separata evidenza negli avvisi di accertamento.

La maggiore disponibilità di tempo concessa per l'approvazione del piano tariffario consentirà di poter adempiere con maggiore consapevolezza ai nuovi obblighi che l'ARERA ha posto in capo ai soggetti gestori nella formulazione dei piani in base ai nuovi criteri di costo ed agli enti territorialmente competenti, che avranno più tempo per la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in essi contenute, integrando anche i costi relativi alla parte dei servizi che vengono svolti direttamente dai Comuni. Va inoltre considerato che, con riferimento alla determinazione delle tariffe della TARI, dal 2018 sussiste l'obbligo di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi del servizio, fermo restando l'obbligo di legge di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio. A tale riguardo, il Dipartimento delle finanze del MEF ha pubblicato le Linee guida interpretative dell'art. 1, comma 653, della legge n. 147/2013; per la prima volta, sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle importanti novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla citata delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario. Del confronto tra il costo del servizio ed il fabbisogno standard se ne dovrà dare atto nella relazione al Piano economico finanziario 2020, a cui si rimanda. La previsione di entrata relativa alla TARI per il triennio 2020/2022 è stata mantenuta in linea con la previsione inserita nel bilancio di previsione 2019 e che, una volta approvato il PEF per l'esercizio 2020 nei termini suddetti, si procederà, con provvedimento di variazione di bilancio, all'adeguamento della relativa previsione di entrata sulla base delle risultanze del predetto PEF.

**2.2.3 Addizionale comunale Irpef** - L'addizionale comunale Irpef è prevista dal d.lgs. n. 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti. Il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42/2012 e successivamente modificato con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 05/2019. Anche per l'anno 2020 viene applicata l'aliquota unica dello 0,8 per cento con una fascia di esenzione pari ad euro 12.000,00. Ai fini della previsione del gettito dell'addizionale Irpef si è tenuto conto di quanto previsto al punto 3.7.5 del Principio contabile allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, in base al quale

gli enti locali possono accertare l'addizionale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta.

Descrizione	2018 Rendiconto	2019 Previsioni definitive	2020 Stanziamanti	2021 Stanziamanti	2022 Stanziamanti
	759.929,14*	1.260.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Gettito stimato tramite il Portale del federalismo fiscale		Minimo	1.221.630,81		
		Massimo	1.493.104,32		

\*Aliquota addizionale Irpef 0,5%

**2.2.4 Altri tributi** - Relativamente all'anno 2020, le aliquote e le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni sono state approvate con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 26.03.2020 e, con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 26.03.2020, veniva approvata la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

Di seguito le previsioni relative alle predette entrate tributarie:

Descrizione	Rendiconto 2018	Previsione definitiva 2019	Stanziamanto 2020	Stanziamanto 2021	Stanziamanto 2021
Occupazioni permanenti	64.136,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Occupazioni temporanee	129.600,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Pubblicità ordinaria	22.400,00	30.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Diritti pubbliche affissioni	32.147,00	49.600,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
<b>Totale</b>	<b>248.283,00</b>	<b>289.600,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>266.800,00</b>

**2.2.5 Fondo di solidarietà comunale** - Il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dalla legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio. È alimentato da una quota parte degli incassi IMU dei Comuni, direttamente trattenuti dall'Agenzia delle Entrate in sede di riversamento ai medesimi, per poi essere ripartiti secondo criteri perequativi.

Nel corso degli anni, la dotazione del fondo ed i criteri di riparto hanno subito variazioni connesse alle disposizioni di legge che impongono tagli ai Comuni.

I dati estratti dal sito del Ministero dell'Interno documentano le risorse assegnate all'Ente pari ad euro 816.877,00.

**2.2.6 Trasferimenti correnti** - Relativamente alle entrate da trasferimenti, per il disposto congiunto del punto 3.6 e del punto 5.2, lettera c), del Principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la scadenza del credito – ovvero l'esercizio finanziario su cui viene imputata l'entrata – coincide con l'esercizio finanziario in cui viene adottato il provvedimento amministrativo di attribuzione del contributo da parte del soggetto erogante relativamente ai trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche. Nel caso in cui l'atto preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'entrata è imputata negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. Ai fini della corretta contabilizzazione dell'entrata, ogni amministrazione pubblica che impegna spese a favore di altre amministrazioni ne deve dare comunicazione ai destinatari. Per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell'interno, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle "spettanze" sul sito internet del Ministero. Con riferimento ai trasferimenti ed ai contributi da amministrazioni pubbliche che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria, l'esigibilità dell'entrata è determinata in considerazione dell'esigibilità della stessa, a prescindere dall'esercizio di imputazione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante. Per quanto riguarda, in particolare, i contributi a rendicontazione, costituiti dai trasferimenti erogati sulla base della rendicontazione delle spese sostenute (e in presenza di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante), l'accertamento avviene:

- per i trasferimenti erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziata, con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni, che deve corrispondere con gli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario sulla base del relativo cronoprogramma;
- per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'accertamento dell'entrata avviene a seguito della formale deliberazione del contributo da parte dell'ente erogante, con imputazione agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma). Per i contributi in conto interessi e i contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente, l'imputazione avviene negli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuate sulla base del piano di ammortamento del prestito.

L'evoluzione delle entrate da trasferimenti correnti è la seguente:

<b>Descrizione</b>	<b>Rendiconto 2018</b>	<b>Previsione definitive 2019</b>	<b>Stanziamanti 2020</b>	<b>Stanziamanti 2021</b>	<b>Stanziamanti 2022</b>
Trasferimenti da P.A.	352.702,25	228.453,80	121.973,56	81.073,56	81.073,56
Trasferimenti Amm, Locali	221.970,88	626.645,64	493.094,00	441.094,00	441.094,00
<b>Totale</b>	<b>574.673,13</b>	<b>855.099,44</b>	<b>615.067,56</b>	<b>522.167,56</b>	<b>522.167,56</b>

**2.2.7 Entrate extra – tributarie** - La previsione per le entrate extra-tributarie tiene conto delle disposizioni del Principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 in merito all'accertamento delle entrate. Per le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici, la previsione si riferisce al servizio reso all'utenza nell'esercizio di riferimento. Per le entrate derivanti dalla gestione dei beni immobili, quali locazioni e concessioni, la previsione si riferisce ai canoni esigibili nell'esercizio.

Di seguito si riporta l'evoluzione delle entrate extra – tributarie:

<b>Descrizione</b>	<b>Rendiconto 2018</b>	<b>Previsione definitive 2019</b>	<b>Stanziamanti 2020</b>	<b>Stanziamanti 2021</b>	<b>Stanziamanti 2022</b>
Tipologia 100	456.317,90	650.462,00	517.750,00	517.750,00	517.750,00
Tipologia 200	135.025,59	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Tipologia 300	229,99	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500	29.333,26	45.000,00	47.295,60	40.000,00	40.000,00
<b>Totale</b>	<b>620.906,74</b>	<b>868.462,00</b>	<b>735.045,60</b>	<b>727.750,00</b>	<b>727.750,00</b>

**2.2.8 Entrate da vendite di beni e servizi previste per il triennio 2020/2022** - Le tariffe per i servizi comunali a domanda individuale per l'anno 2020 sono state stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 35 del 26.03.2020 e restano sostanzialmente invariate rispetto a quelle vigenti nell'anno 2019. Conseguentemente, anche le previsioni di entrata relative a tali servizi sono in linea con quelle relative al precedente esercizio. Relativamente ai servizi a domanda individuale, l'art. 243, comma 2, del Tuel, impone agli enti locali strutturalmente deficitari – considerando tali, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del Tuel, gli enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari – che il costo complessivo della gestione di tali servizi, riferito ai dati della competenza, sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento del loro ammontare. I costi complessivi di gestione dei servizi a domanda individuale devono comunque comprendere gli oneri

diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi e le spese per i trasferimenti. Il Comune di Noci, non trovandosi in condizioni di deficiarietà strutturale – ai sensi del citato art. 242 del Tuel – non ha l'obbligo di garantire la copertura minima con i proventi tariffari del 36 per cento del costo dei servizi a domanda individuale.

**2.2.9 Entrate derivanti dalla gestione dei beni** – I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui il servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando la regola generale. Di seguito il prospetto delle previsioni 2020/2022:

Descrizione	Previsione definitive 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Proventi parcometro	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Mensa scuola materna	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Mensa scuola elementare	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Soggiorni climatici anziani	19.040,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Illuminazione votiva	26.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
Fitti attivi	50.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Concessione loculi cimiteriali	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Totale</b>	<b>330.040,00</b>	<b>262.300,00</b>	<b>262.300,00</b>	<b>262.300,00</b>

**2.2.10 Entrate derivanti da attività di controllo e repressione irregolarità gestionali** - L'art. 208 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice sono devoluti agli enti locali quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei medesimi enti. Una quota pari al 50 per cento di tali proventi deve essere destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative a:

- manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
- installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere;
- sistemazione del manto stradale delle medesime strade;
- redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana;
- interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
- svolgimento, da parte degli organi di Polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;
- misure di assistenza e di previdenza per il personale di Polizia locale;
- interventi a favore della mobilità ciclistica;
- assunzioni stagionali a progetto, nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni.

Poiché a fronte delle previsioni di entrata relative ai proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada viene effettuato l'accantonamento, tra le spese, nel Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) – calcolato secondo i Principi contabili (punto 3.3 del Principio contabile allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) – relativamente alla quota di sanzioni non riscosse, la quota minima obbligatoria dei suddetti proventi da destinare alle finalità di cui al citato art. 208 del Codice della strada viene determinata sull'ammontare dei proventi al netto dell'accantonamento a FCDE. Pertanto, le quote minime da destinare per le predette finalità per il triennio 2020/2022 sono così determinate:

<b>Descrizione</b>	<b>Esercizio 2020</b>	<b>Esercizio 2021</b>	<b>Esercizio 2022</b>
Sanzioni violazione CdS	160.000,00	160.000,00	160.000,00
- Quota accantonata FCDE	39.565,60	41.648,00	41.648,00
Sanzioni violazioni nette	120.434,40	118.352,00	118.352,00
Quota minima 50%	60.217,20	59.176,00	59.176,00
di cui: interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica	15.054,30	14.794,00	14.794,00

(min. ¼)			
di cui: potenziamento attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (min. ¼)	15.054,30	14.794,00	14.794,00
di cui: altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale	30.108,60	29.588,00	29.588,00

Nel bilancio di previsione 2020/2022, i proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada, come stabilito dalla delibera n. 33 del 26.03.2020, sono così destinati:

Descrizione	2020	2021	2022
Progetti sicurezza urbana e stradale	7.272,80	7.272,80	7.272,80
Interventi segnaletica, sostituzione, manutenzione	22.944,40	22.944,40	22.944,40
Potenziamento attività controllo, attrezzature, automezzi	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Spese educazione stradale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fondo Perseo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale</b>	<b>60.217,20</b>	<b>60.217,20</b>	<b>60.217,20</b>

**2.2.11 Entrate in conto capitale** - Le risorse di questo genere sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Le previsioni di bilancio sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. Di seguito il prospetto della composizione delle entrate in conto capitale:

Entrate in conto capitale	2020	2021	2022
100 Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
200 Contributi agli investimenti	3.640.000,00	4.735.000,00	4.944.616,29
300 Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
400 Entrate da alienazione di beni	240.000,00	15.000,00	15.000,00
500 Altre entrate in conto capitale	549.195,00	306.079,00	364.195,00
<b>Totale</b>	<b>4.429.195,00</b>	<b>5.056.079,00</b>	<b>5.323.811,29</b>

**2.2.12 Entrate da contributi agli investimenti** - Relativamente alle entrate da contributi in conto investimenti, analogamente ai trasferimenti correnti, i Principi contabili (punti 3.6 e 5.2, lett. c), del Principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) stabiliscono che l'imputazione dell'entrata avviene nell'esercizio finanziario in cui viene adottato il provvedimento amministrativo di attribuzione del contributo da parte del soggetto erogante. Nel caso in cui l'atto preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'entrata è imputata con riferimento a queste ultime. Per i trasferimenti ed i contributi da amministrazioni pubbliche che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria, l'esigibilità dell'entrata è determinata in considerazione dell'esigibilità della stessa, a prescindere dall'esercizio di imputazione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante. Con riferimento ai contributi a rendicontazione (trasferimenti erogati sulla base della rendicontazione delle spese sostenute), in presenza di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante, l'accertamento dell'entrata avviene, per i trasferimenti erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziata, con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni, che deve corrispondere con gli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario sulla base del relativo cronoprogramma. Per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'accertamento dell'entrata avviene a seguito della formale deliberazione del contributo da parte dell'ente erogante, con imputazione agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato, sulla base del crono programma. Le entrate da contributi agli investimenti previste per il triennio 2020/2022 sono così articolate:

<b>Descrizione</b>	<b>Esercizio 2020</b>	<b>Esercizio 2021</b>	<b>Esercizio 2022</b>
Contributo statale	1.620.000,00	1.580.000,00	1.674.616,29
Contributo regionale	2.020.000,00	3.155.000,00	3.270.000,00
<b>Totale</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>4.735.000,00</b>	<b>4.944.616,29</b>

**2.2.13 Entrate da alienazione patrimoniali** - Nella cessione di beni immobili, l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito, di conseguenza l'entrata è imputata nell'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria. Le previsioni delle entrate da alienazioni per il triennio 2020/2022 sono coerenti con il valore delle dismissioni immobiliari previste nell'ambito del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008. In particolare, le entrate da alienazioni previste per il triennio 2020/2022 sono così composte:

Descrizione	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
Alienazione aree	20.000,00	0,00	0,00
Riscatto diritto di superficie in proprietà	10.000,00	0,00	0,00
Dismissione immobili comunali	105.000,00	0,00	0,00
Proventi concessione aree cimiteriali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Affrancazione censi, canoni ecc.	90.000,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>240.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**2.2.14 Entrate da permessi da costruire** - In tale tipologia di entrate rientrano i “proventi delle concessioni edilizie” e le relative sanzioni. Nel nostro caso la quantificazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2020/2022. Si precisa che le previsioni, effettuate dal competente Ufficio comunale, sono state effettuate in base:

- allo strumento urbanistico vigente;
- alle pratiche edilizie in sospeso;
- all'andamento degli stanziamenti e accertamenti degli anni passati.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n.380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano. Le somme stanziare per ogni annualità del triennio 2020/2022 ammontano:

- euro 549.195,00 esercizio 2020;
- euro 306.079,00 esercizio 2021;
- euro 364.195,00 esercizio 2022.

**2.2.15 Entrate da accensione prestiti** - In base al punto 3.18 del Principio contabile all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le entrate derivanti dall'assunzione di prestiti sono accertate nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito obbligazionario o a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del

prestito è esigibile, ovvero quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento. Nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell’emanazione del provvedimento del soggetto erogatore. Nel bilancio 2020/2022 sono state previste le seguenti entrate per contrazione di mutui:

<b>Descrizione</b>	<b>Esercizio 2020</b>	<b>Esercizio 2021</b>	<b>Esercizio 2022</b>
Istituto Credito Sportivo	300.000,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	300.000,00	1.000.000,00	800.000,00
<b>Totale</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>

### **CAPITOLO 3 – ANALISI DELLA SPESA**

**3.1 Criteri di valutazione della spesa** - Come per le entrate, anche le previsioni sulla spesa sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento evitando, nel contempo, sottovalutazioni e/o sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità). Le stime sull’uscita sono state precedute da un’analisi di tipo storico e programmatico e questo al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità). Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un’informativa supplementare, presente nella Nota Integrativa, che ne facilita la comprensione e l’intelligibilità (comprensibilità). Anche in questo caso si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggono inoltre, una ragionevole conoscenza dell’attività svolta dall’amministrazione pubblica (rispetto del *Principio n. 5 – Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità*). Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura di “previsione” non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immutabili. Un simile approccio, che negherebbe l’evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente. Dal punto di vista prettamente contabile, l’esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell’avvenuta adozione di uno strumento ordinario come il fondo di riserva che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del *Principio n. 7 – Flessibilità*). Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state

valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del *Principio n. 8 – Congruità*).

**3.2 Spese correnti** - Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma, la presente Nota Integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2020-2022 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari Responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

L'evoluzione della spesa corrente è di seguito riportata:

<b>Macroaggregato</b>	<b>Previsione definitiva 2019</b>	<b>Stanziamenti 2020</b>	<b>Stanziamenti 2021</b>	<b>Stanziamenti 2022</b>
Redditi lavoro dipendente	2.284.709,50	2.309.412,00	2.258.012,00	2.258.012,00
Acquisto di beni e servizi	6.339.565,15	6.805.818,10	6.795.964,94	6.795.964,94
Imposte a carico ente	153.480,72	166.910,00	163.410,00	163.410,00
Trasferimenti correnti	302.765,25	532.675,07	532.657,07	532.675,07
Trasferimento tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	1.390,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Altre spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive	2.142,76	11.110,00	10.110,00	10.110,00

Altre spese correnti	493.794,64	665.450,78	673.451,63	673.451,63
<b>Totale</b>	<b>9.577.848,92</b>	<b>10.494.875,95</b>	<b>10.437.123,64</b>	<b>10.437.123,64</b>

**La spesa del personale** riporta il costo sostenuto dall'ente per il personale in servizio e di quanto programmato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 31.03.2020 relativa al programma del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022;

**Acquisto di beni:** sono state inserite in bilancio voci di spesa per la fornitura di beni in linea con il trend 2019. Sono state stanziati le somme necessarie al funzionamento degli uffici comunali (carta, cancelleria, manifesti istituzionali, toner e altro materiale di consumo, carburante, materiale informatico, stanziamenti minimi e di massima per garantire la fornitura dei presidi di sicurezza al personale avente diritto e la spesa per il vestiario ai dipendenti aventi diritto);

**Trasferimenti correnti:** anche per tale categoria di spesa gli stanziamenti riguardano spese obbligatorie per legge o utilizzo di entrate a destinazione vincolata, e la spesa finalizzata agli interventi a rilevanza sociale.

**Interessi passivi:** gli stanziamenti attengono al pagamento degli interessi riferiti ai mutui in corso di ammortamento.

**Altre spese correnti:** comprendono le voci relative al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, al Fondo di riserva, ed agli Accantonamenti per passività potenziali ed i vari vincoli di spesa.

**3.2.1 Fondo crediti dubbia esigibilità** - Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio "n", scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli

accertamenti dell'esercizio "n". In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento. Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è stato effettuato assumendo dati extracontabili. Lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, a seguito delle ultime modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2020, per il triennio 2020/2022, è pari:

- per l'anno 2020, almeno al 95% dell'importo risultante dall'applicazione dei principi di cui sopra;
- per l'anno 2021, al 100%;
- per l'anno 2022, al 100%.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al Responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria di entrata ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

FCDE	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
Accertamento IMU	83.277,00	87.660,00	87.660,00
Accertamento TASI*	0,00	0,00	0,00
Violazioni CdS	39.565,60	41.648,00	41.648,00
<b>Totale FCDE</b>	<b>122.842,60</b>	<b>129.308,00</b>	<b>129.308,00</b>

\*Non avendo dati pregressi non si è potuto calcolare il FCDE ma, al fine di non far generare spesa corrente, l'importo di euro 100.000,00 (stanziamento in entrata) è stato neutralizzato con lo stanziamento di pari importo in uscita nel conto denominato "Accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione".

Al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti recupero evasione dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

**3.2.2 Fondo di riserva** - Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max. 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), come da prospetto:

	2020	%	2021	%	2022	%
Spese correnti	10.494.875,95		10.437.123,64		10.437.123,64	
Quota minima	31.484,63	0,30	31.311,38	0,30	31.311,38	0,30
<b>Fondo riserva stanziato</b>	<b>37.406,00</b>	<b>0,36</b>	<b>37.253,76</b>	<b>0,36</b>	<b>37.253,76</b>	<b>0,36</b>

**3.2.3 Accantonamento passività potenziali** - Il d.lgs. n. 118 del 2011, nel disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili, al punto 5.2, lettera h) dell'allegato n. 4/2, avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede che "nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi". L'accantonamento al fondo rischi nel triennio 2020/2022 è il seguente:

<b>Descrizione</b>	<b>Stanziamen- to 2020</b>	<b>Stanziamen- to 2021</b>	<b>Stanziamen- to 2022</b>
Fondo rischi contenzioso	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Fondo rischi soccombenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Indennità fine mandato Sindaco	2.845,14	2.845,14	2.845,14
Accantonamento adeguamento CCNL*	14.520,00	14.520,00	14.520,00
<b>Totale</b>	<b>77.365,14</b>	<b>77.365,14</b>	<b>77.365,14</b>

\*Nell'esercizio finanziario 2019 sono state stanziati euro 27.000,00 per rinnovi contrattuali da aggiungersi a quelli previsti nel triennio 2020/2022.

**3.2.4 Altre spese soggette a limitazioni** - L'art. 57, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020), come convertito in legge, ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, i seguenti limiti di spesa:

- limite della spesa per studi ed incarichi di consulenza, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, del d.l. n. 78/2010);
- limite della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 8, del d.l. n. 78/2010);
- divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, del d.l. n. 78/2010);
- limite della spesa per missioni, nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, del d.l. n. 78/2010);
- limite della spesa per attività esclusivamente di formazione, nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009 (art. 6, comma 13, del d.l. n. 78/2010);

- limite della spesa sostenuta per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni, nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2007 (art. 27, comma 1, del d.l. n. 112/2008);

- limite della spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, nella misura del 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012).

Lo stesso art. 57, comma 2, del decreto legge n. 124/2019, ha inoltre abrogato, sempre con decorrenza dal 2020, i seguenti obblighi e adempimenti posti a capo degli enti locali:

- comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (art. 5, commi 4e 5, della legge n. 67/1987);

- adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007);

- vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (art. 24 del d.l. n. 66/2014);

- possibilità di effettuare operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento, con attestazione da parte dell'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese, della congruità del prezzo (art. 12, comma 1-ter, del d.l. n. 98/2011).

**3.2.5 Spese di personale** - L'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Il successivo comma 557-bis stabilisce inoltre che, ai fini dell'applicazione del predetto limite, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. Il contenimento della spesa va assicurato, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013. Va segnalato che l'art. 16, comma 1, del D.L. n. 113/2016 ha disposto l'abrogazione della lett. a) del suddetto comma 557, che prevedeva, ai fini del contenimento della spesa per il personale, la riduzione dell'incidenza percentuale di tale spesa rispetto al complesso delle spese correnti. Sulla base della normativa vigente, il limite di spesa per il personale è così determinato:

	<b>Media 2011/2013</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>
	<b>2008 per enti non soggetti al patto</b>			
Spese macroaggregato 101	2.968.959,77	2.309.412,00	2.258.012,00	2.258.012,00
Spese macroaggregato 103	56.285,74	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102*	199.194,87	154.910,00	151.410,00	151.410,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>3.224.440,38</b>	<b>2.464.322,00</b>	<b>2.409.422,00</b>	<b>2.409.422,00</b>
(-) Componenti escluse (B)	306.841,78	257.322,00	202.422,00	202.422,00
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	<b>2.917.598,60</b>	<b>2.207.000,00</b>	<b>2.207.000,00</b>	<b>2.207.000,00</b>
	<b>Anno</b>	<b>Spesa personale</b>	<b>Differenziale</b>	
	2020	2.207.000,00	<b>710.598,60</b>	
	2021	2.207.000,00	<b>710.598,60</b>	
	2022	2.207.000,00	<b>710.598,60</b>	

\*al netto dell'Irap Amministratori

<b>Componenti escluse</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Categorie protette	169.186,00	169.186,00	169.186,00
Lavoro straordinario referendum	22.900,00	0,00	0,00
Lavoro straordinario regionali	32.000,00	0,00	0,00
Personale gestione ARO	18.716,00	18.716,00	18.716,00
Rinnovi contrattuali	14.520,00	14.520,00	14.520,00
<b>Totali</b>	<b>257.322,00</b>	<b>202.422,00</b>	<b>202.422,00</b>

**3.2.6 Entrate e spese non ripetitive** - Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

Descrizione	Entrata	Descrizione	Spesa
Imu accertamenti	200.000,00	Oneri straordinari	82.462,18
Tasi accertamenti	100.000,00	Sentenza Corte Europea	95.000,00
Violazioni CdS	160.000,00	Risarcimento sinistri	5.000,00
Violazioni regolamenti	8.000,00	FCDE	122.842,60
Rimborsi elettorali	92.900,00	Accantonamenti fondo	171.540,00
Altro	0,00	Spese elettorali	92.900,00
<b>Totale</b>	<b>560.900,00</b>	<b>Totale</b>	<b>569.744,78</b>

Dalla tabella succitata emerge che l'Ente rispetta il principio secondo cui entrate di natura straordinaria debbano finanziare spese correnti di eguale natura.

**3.2.7 Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito** - Con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 24.01.2020 è stato adottato il programma triennale 2020/2022 e l'elenco annuale delle opere pubbliche 2020 cui si rimanda per un approfondimento degli interventi programmati. Nel triennio 2020/2022 la spesa in c/capitale è così finanziata:

Tipologia	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 20200
Titolo 2	5.048.195,00	6.056.079,00	6.123.811,29
<b>Totale spesa investimenti</b>	<b>5.048.195,00</b>	<b>6.056.079,00</b>	<b>6.123.811,29</b>

Tipologia	2020	2021	2022
Contributo statale	1.620.000,00	1.580.000,00	1.674.616,29
Contributo regionale	2.020.000,00	3.155.000,00	3.270.000,00
Alienazione aree	20.000,00	0,00	0,00
Riscatto diritto di proprietà	10.000,00	0,00	0,00
Dismissione immobili comunali	105.000,00	0,00	0,00
Proventi concessioni aree cimiteriali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Affrancazione censi, canoni ecc.	90.000,00	0,00	0,00
Permessi di costruire	549.195,00	306.079,00	364.195,00
Mutuo credito sportivo	300.000,00	0,00	0,00
Mutuo CDP	300.000,00	1.000.000,00	800.000,00
Entrante correnti destinate ad investimenti	19.000,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>5.048.195,00</b>	<b>6.056.079,00</b>	<b>6.123.811,29</b>

Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento dell'Ente è il seguente:

<b>Esposizione per interessi passivi</b>	
Entrate correnti penultimo anno precedente	9.699.672,12
Limite impegno di spesa interessi passivi (10%) – articolo 204 Tuel	969.967,21
Interessi passivi su mutui in ammortamento al 01 gennaio 2020	3.500,00
Importo impegnabile per interessi passivi su nuovi mutui	966.467,21

L'evoluzione dell'indebitamento dell'Ente è il seguente:

<b>Anno</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Residuo debito (+)	397.874,97	329.294,15	261.013,17	191.921,19	146.272,50
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	68.067,11	68.280,98	69.091,98	45.648,69	45.648,69
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni	- 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>329.294,15</b>	<b>261.013,17</b>	<b>191.921,19</b>	<b>146.272,50</b>	<b>100.623,81</b>

Gli oneri finanziari per ammortamento ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

<b>Anno</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Oneri finanziari	1.604,77	1.390,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Quota capitale	68.067,11	68.280,98	69.091,98	45.648,69	45.648,69
<b>Totale fine anno</b>	<b>69.671,88</b>	<b>69.671,88</b>	<b>72.591,98</b>	<b>49.148,69</b>	<b>49.148,69</b>

#### **CAPITOLO 4 – ANALISI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

L'Ente non ha in essere strumenti finanziari derivati.

#### **CAPITOLO 5 – ELENCO GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE**

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Enti o di altri soggetti pubblici o privati.

#### **CAPITOLO 6 – ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**

Con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 74 del 27.12.2019 l'Ente deliberava la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute con le seguenti determinazioni:

<b>Società</b>	<b>Partecipazione</b>	<b>Servizi erogati</b>	<b>Mantenimento/alienazione</b>
Terra dei Trulli Barsento Scarl	Diretta al 2,15%	Pianificazione, innovazione ed organizzazione del territorio per la	Mantenimento quota

		promozione e la valorizzazione dei prodotti agro alimentari	
Aita in liquidazione Scarl	Diretta al 28,33%	Servizi di sostegno alle imprese	Alienazione della quota
Patto territoriale Polis Scarl	Diretta al 6,45%	Partecipazione bandi per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate allo sviluppo del territorio	Mantenimento della quota
Murgia Sviluppo Scarl	Diretta al 4,12%	Gestione attività SUAP	Mantenimento della quota

In data 25.03.2020 è stata inviata presso la Sezione di Controllo della Corte dei Conti Puglia, tramite posta certificata, la deliberazione dell'Organo Consiliare inerente la "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie".

#### **CAPITOLO 7 – PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE**

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari tipi di indici previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli Enti Locali. Il significato di questi valori è di fornire agli Organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'Ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli Enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale. Il nuovo sistema di parametri si compone di otto indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d'esercizio dell'Ente (sette sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività. La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo rendiconto disponibile. La situazione come più sotto riportata e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei

possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

<b>Rendiconto 2018</b>	<b>Entro soglia</b>	<b>Fuori soglia</b>
Incidenza spese rigide su entrate correnti	✓	
Incidenza incassi entrate proprie sulle previsioni definitive correnti	✓	
Anticipazioni chiuse solo contabilmente	✓	
Sostenibilità debiti finanziari	✓	
Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	✓	
Debiti riconosciuti e finanziati	✓	
Debiti in corso di riconoscimento o in corso di finanziamento		✓
Effettiva capacità di riscossione	✓	

## **CAPITOLO 8 - CONCLUSIONI**

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (d.lgs. n. 118/2011)” applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti in entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti). I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata”. Le entrate sono state attentamente valutate come l'accantonamento del rispettivo fondo crediti di dubbia esigibilità. I fenomeni con andamento pluriennale sono stati descritti ed analizzati in ogni loro aspetto fornendo le opportune considerazioni. Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio contabile. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge e non riportate nel documento di programmazione principale sono state riprese e sviluppate nella presente Nota Integrativa, fornendo una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo. I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'Ente locale.